

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" PER L'AVVIO E LA GESTIONE Dei PUNTI INFORMATIVI UNIVI (SPORTELLLO PIU' VALDINIEVOLE" CUP: _____ - CIG: _____

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno ____ (14) del mese di ____ (__) con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Società della Salute Valdinievole, con sede legale in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito più semplicemente denominato SdS rappresentata dal Direttore Dott. Stefano Lomi nato a Quarrata il 10/08/2065 – C.F. LMO SFN 65M10 H109J,

E

L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita tra:

Nome Soggetto _____ (Ente Capofila) con sede legale a _____ in Via S _____ P.IVA/CF _____, numero iscrizione al RUNTS _____

Nome Soggetto _____ (Ente mandante) con sede in _____, Via _____, P.IVA/CF _____

Nome Soggetto _____ (Ente mandante) con sede in _____, Via _____, P.IVA/CF _____

di seguito indicata come "ATS" rappresentata da _____ in qualità di "Capogruppo" giusto l'atto costitutivo dell'ATS a rogito del _____ siglato in data _____ Rep. N. _____, registrato a _____ in data _____ al numero _____ serie _____, pervenuto in data _____ al Prot. n. _____ e conservato agli atti dell'Amministrazione, rappresentata dal Legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____ – C.F. _____;

di seguito anche solo "ETS partner"

PREMESSO CHE

-Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, stabilisce che la pubblica amministrazione può intraprendere, in relazione ad attività "di interesse generale" disciplinate all'art. 5 dello stesso Codice, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici caratteristici del rapporto fornitore/erogatore, fondati sulla condivisione e

corresponsabilità della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore;

-l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 indica la coprogettazione come strumento essenziale per lo sviluppo di progetti di interesse generale nel contesto dei Servizi Sociali;

-il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha emanato con decreto n.72/2021 le linee guida sul rapporto fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del T.U. del terzo settore;

-la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore" nella quale, in attuazione del D.Lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico "l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali";

VISTO CHE

- La Legge 328/2000 e il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 definiscono i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) come punto di partenza per la costruzione di un Sistema dei Servizi sociali che pone al centro la persona, considerata nella sua unitarietà di bisogni e complessità. L'approccio alla persona è fondato sull'accesso, la valutazione multidimensionale, la presa in carico e la definizione di un progetto individualizzato che indica i sostegni necessari alla persona per portarla a conseguire, o riconquistare, la massima autonomia possibile.

A tal fine, la L. 328/2000 prevedeva tra i LEPS il Segretariato sociale quale snodo cruciale del sistema dei servizi sociali, per fornire informazioni e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; oggi i nuovi indirizzi della programmazione nazionale e regionale individuano tra le azioni prioritarie l'implementazione del Punto Unico di Accesso (PUA), come porta di accesso unitaria alla rete dei servizi sociali e sanitari e delle risorse delle comunità territoriali, quale funzione peculiare del Segretariato sociale. Il PUA deve essere inteso non solo come un luogo fisico, ma anche come modalità organizzativa dei servizi di accoglienza e orientamento tra Comune/ATS e Distretto ASL, adottata per garantire pari opportunità d'accesso e omogenei percorsi di risposta appropriati ai bisogni della persona, superando la settorializzazione degli interventi e favorendo l'accesso integrato ai servizi sociali e sociosanitari.

In Regione Toscana, già le Leggi n. 40 e 41 del 2005 prevedevano la realizzazione di appositi punti informativi per un orientamento sull'accesso alle prestazioni erogate sul territorio. La Delibera della Regione Toscana del 19 dicembre 2022 n. 1508, nel recepire le indicazioni della nuova programmazione nazionale, stabilisce che i punti d'ingresso principali al Servizio sociale e sociosanitario sono il PUA e il Segretariato sociale, quest'ultimo integrato sotto il profilo organizzativo nel PUA. All'interno del territorio zonale, il PUA rappresenta uno degli snodi principali, in grado di rapportarsi in modo efficace agli altri punti di accesso al sistema pubblico: le Case di Comunità, la Centrale Operativa Territoriale (COT), i servizi di emergenza-urgenza sanitaria e sociale, i Centri per le famiglie e le nuove alle Stazioni di posta/Centri servizi.

-In tale contesto, la Società della Salute della Valdinievole con Determinazione n.6 del 7/2/2024 ha emanato un Avviso Pubblico rivolto a Enti del Terzo settore, disponibili a co-progettare attività di segretariato sociale per l'accesso unitario ai servizi, mediante la creazione di punti informativi diffusi e decentrati su tutto il territorio zonale per garantire accesso, ascolto, informazione, orientamento e, ove necessario, accompagnamento della persona verso i percorsi appropriati. Questi soggetti, infatti, possono svolgere un ruolo fondamentale nel sistema integrato dei servizi alla persona sia portando contributi in termini di conoscenza dei bisogni e capacità di lettura ed analisi di scenari, ma anche nella fase di ideazione di possibili risposte in termini di interventi e servizi, rappresentando interlocutori privilegiati del processo di co-progettazione e gestione previsto dalla normativa regionale, a cui la Società della Salute fa riferimento e che intende valorizzare.

-il suddetto Avviso pubblico fissava il termine per la presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 27/02/2024 e che entro la data di scadenza sono pervenuti al protocollo dell'Ente n. 5 istanze dei soggetti di seguito individuati:

ENTI TERZO SETTORE e SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4, C. 4-5, L.R. 65/2020
R.T.I. non costituito ASSOCIAZIONE A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO ODV / ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV / ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE ODV / ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ODV / SINTESIMINERVA S.C.S.
INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE
ARCI MADIBA APS ONLUS
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI UZZANO SANTA LUCIA E TORRICCHIO ODV

-A seguire con Determinazione n. 21 del 11/03/2024 è stata nominata la Commissione per l'esame delle istanze finalizzate alla relativa ammissibilità;

-Con successiva Determinazione n. 27 del 10/03/2024 il Responsabile del procedimento ha provveduto ad approvare il verbale conclusivo della Commissione e ad avviare il procedimento di coprogettazione attraverso la convocazione dei tavoli di discussione e confronto;

-l'iter di co-progettazione si è quindi articolato negli incontri del 23/04/2024, 10/05/2024, 21/05/2024, 11/06/2024, 24/01/2025, 9/06/2025, di cui è stata effettuata regolare verbalizzazione pubblicata in Amministrazione Trasparente;

- il percorso di co-progettazione si è concluso con l'ultimo tavolo del 9 giugno 2025 nell'ambito del quale i soggetti co-progettanti sono addivenuti alla condivisione di un progetto definitivo e del relativo piano economico-finanziario degli interventi richiesti dall'Avviso Pubblico di cui alla determinazione n. 6 del 7/02/2024 (vedi Determinazione n. ____ del ____)

RILEVATO CHE

Sono state svolte dagli uffici competenti dell'Amministrazione procedente le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previste dall'Avviso pubblico rivolto agli ETS, auto dichiarati contestualmente alla presentazione dell'istanza nell'ambito della procedura di co-progettazione.

Tutto ciò premesso convengono quanto stabilito negli articoli che seguono:

Articolo 1 – OGGETTO E DESTINATARI

Oggetto della presente convenzione è l'attivazione su tutto il territorio della Valdinievole – per

tramite l'impiego di personale appositamente formato - di punti informativi diffusi e decentrati su tutto il territorio finalizzati a garantire a tutti i cittadini e cittadine aiuto e supporto nei processi di accesso, ascolto, informazione, orientamento e, ove necessario, accompagnamento della persona verso i percorsi appropriati del Sistema socio- sanitario territoriale .

Nella presente convenzione sono indicati gli ambiti di intervento e le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, l'organizzazione e il funzionamento della coprogettazione, le modalità di erogazione e rendicontazione del budget assegnato. Tutto ciò che non è specificato nel presente accordo è rimandato agli allegati parte integrante e sostanziale , ossia il progetto definitivo , il piano economico finanziario e l'atto di Nomina del Responsabile esterno del trattamento dati personali allegati al presente atto.

Articolo 2 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data di stipula, rinnovabile per ulteriori due anni previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e analisi di eventuali nuovi o differenti bisogni emergenti dal territorio.

Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi interventi - attualmente non previsti - o, anche, vi sia una variazione dei bisogni ed esigenze espresse dal territorio gli interventi programmati per il primo anno saranno oggetto di riapertura della co-progettazione stessa, così come definito nel successivo Art. 6 "RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO" del presente atto.

La riapertura dell'attività di coprogettazione avverrà comunque entro due mesi dalla scadenza della convenzione al fine di consentire una adeguata ed efficace programmazione delle attività per l'anno successivo

ART. 3 – VALORE DELLA CONVENZIONE

Il Budget di progetto annuale è pari ad € 313.319,69 ed è composto dalle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Procedente e dagli ETS, come meglio precisato nell'allegato Piano economico-finanziario per un totale di :

- € 259.739,33 messi a disposizione da Sds, comprensivo di IVA ed altri oneri fiscali, se e nella misura in cui sono dovuti dalla normativa vigente;
- €53.580,36 messi a disposizioni dagli ETS a titolo di compartecipazione.

Gli importi potranno essere rimodulati secondo quanto previsto all'art.7 "RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO" del presente atto, in modo coerente con gli obiettivi progettuali.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE, RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE

Il contributo pubblico è disposto a favore dei suddetti soggetti ai sensi dell'art. 12 della L.N. 241/90 e sarà erogato previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle attività svolte e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. n. 267/2000.

Il contributo monetario della Sds Valdinievole viene erogato, previa richiesta da parte dell'ETS, a titolo di rimborso delle spese effettivamente pagate e documentate anche nei confronti dei soggetti in parternariato.

Il contributo sarà erogato agli ETS firmatari della presente convenzione con le seguenti modalità:

- Anticipo del 30% con la condizione che sia sottoscritta la Convenzione, sia stato comunicato l'inizio delle attività e trasmessa formale richiesta di anticipo contributo;
- Erogazione di un ulteriore anticipo del 40%, previa rendicontazione del 20% di quanto erogato in fase di anticipo;
- Saldo finale dell'ulteriore 30%, previa rendicontazione finale del progetto. In tale circostanza l'ETS partner dovrà allegare alla rendicontazione delle spese giustificative una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno. Tale documentazione sarà presentata e verificata in sede di tavolo di coprogettazione

Si precisa che per le seguenti annualità il valore effettivo della convenzione nonché le modalità di erogazione saranno concordate in sede di tavolo di coprogettazione

Si precisa che, insieme alla rendicontazione economico-finanziaria, gli ETS in qualità di soggetti attuatori degli interventi presenteranno ad SDS rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte secondo un criterio di sostanziale coerenza e congruità rispetto alle spese effettuate e al Piano economico Finanziario allegato alla presente Convenzione,

Eventuali discordanze tra quanto approvato e i documenti di rendicontazione presentati a SDS saranno oggetto di confronto e dovranno essere adeguatamente motivati. Nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili da SDS, le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore. La documentazione contabile dovrà riportare esplicitamente la quota parte di cofinanziamento. La documentazione contabile potrà essere soggetta a richieste di chiarimento da parte degli uffici competenti di Sds.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

essere pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato ed approvato dal tavolo di coprogettazione;

essere imputabile al progetto quale:

- spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica, ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;
- spesa indiretta per il funzionamento della struttura, anche senza specifico riferimento al progetto (ad esempio spese amministrative/per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione ecc.). In tal caso, qualora la spesa imputabile si discosti dal quadro economico approvato si dovrà produrre idonea giustificazione in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;

essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata da SDS;

essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato **“GESTIONE DEI PUNTI INFORMATIVI UNICI (SPORTELLI PIU’ VALDINIEVOLE)”**, la Determinazione di avvio del progetto (n. ____ del ____) e il CIG corrispondente (_____).

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione di Sds.

Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).

Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute.

Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell’estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l’addebito del pagamento, effettuato tramite POS.

Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo.

L’importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. A tal fine il soggetto dovrà presentare opportuna autocertificazione di indetraibilità o detraibilità dell’IVA

La quota di cofinanziamento prevista resta ferma anche in caso di variazione della spesa in fase di rendicontazione: in tal caso verrà operata una proporzione sull’entità del contributo da liquidare.

Resta in ogni caso facoltà dell’Amministrazione:

- chiedere documentazione giustificativa integrativa comprovante le spese dichiarate;
- non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione allo svolgimento del progetto.

In caso di non ammissibilità delle spese Sds darà tempestivo avviso all’ATS che avrà 10 giorni per presentare eventuali osservazioni

Art. 5 – OBBLIGHI E RAPPORTI TRA LE PARTI

La collaborazione con la Sds Valdinievole avviene secondo quanto stabilito nell'Avviso Pubblico e nel presente accordo, debitamente sottoscritto da parte dei contraenti.

L'Ets partner si impegna a:

- realizzare gli interventi previsti nel progetto e negli ulteriori allegati sopra richiamati;
- impiegare nelle attività operatori qualificati, assunti con regolare contratto di lavoro e/o volontari debitamente assicurati e adeguatamente formati, comunicando l'elenco del personale ed i propri referenti prima dell'avvio del progetto e in caso di successive variazioni;
- garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonché degli standard organizzativi e strutturali previsti dalla disciplina di settore applicabile alla presente convenzione;
- garantire la massima collaborazione con Sds nell'attuazione del progetto ed attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- rendicontare le spese sostenute nel rispetto dei termini di seguito definiti, anche tramite la piattaforma informatica eventualmente messa a disposizione dal Comune;
- dare immediata comunicazione ad Sds nel caso di sospensione o interruzione dell'attività per giustificati motivi;
- osservare la normativa vigente in materia di anticorruzione, conflitto d'interessi e trasparenza per quanto applicabile;

Sds Valdinievole si impegna a:

- mantenere le funzioni di governance ed il ruolo di responsabile della gestione complessiva del progetto;
- attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso personale specificatamente individuato;
- fornire adeguata formazione sia in fase iniziale e preventiva all'apertura degli sportelli sia in itinere (escludendo un calendario concordato con gli ETS stessi) al personale impiegato dagli ETS;
- concedere l'utilizzo gratuito dei locali delle Casse della salute per l'attivazione degli sportelli relativamente ai territori di Ponte Buggianese, Monsummano, Larciano (come da allegato Progetto Definitivo)
- mettere a disposizione dell'ente partner il contributo alle condizioni definite nella convenzione

ART. 6 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO

L'Ets partner deve eseguire la prestazione in conformità al progetto definitivo risultante dai tavoli di coprogettazione e dalle istanze presentate e conservate agli atti da Sds Valdinievole.

La Sds Valdinievole ed i soggetti responsabili degli interventi, in qualsiasi momento, possono riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla

diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio.

La riapertura della coprogettazione avverrà in ogni caso entro due mesi dalla scadenza della convenzione sia al fine di effettuare il monitoraggio sul progetto svolto sia al fine di definire le modalità eventuali del rinnovo per il biennio secondo la durata prevista dall'Avviso pubblico

ART. 7 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Al fine di migliorare ed eventualmente adeguare le attività in itinere il progetto nella sua complessità è soggetto a monitoraggio tramite l'attivazione di una cabina di regia/gruppo di lavoro composta da personale Sds e USL da riunirsi almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a cura del Responsabile del Procedimento.

Congiuntamente, le parti, si impegnano a:

- partecipare ad un tavolo di co-progettazione periodico, verbalizzato, per un monitoraggio sulla realizzazione del progetto, convocato a cura del responsabile del procedimento;
- valutare e concordare eventuali modifiche al progetto, al piano economico-finanziario o alla presente convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, rilievo di nuovi bisogni sociali o per la sopravvenuta possibilità di realizzare nuove azioni non previste nel progetto definitivo allegato alla presente convenzione, fermo restando il rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui al presente avviso e fatto salvo in ogni caso i principi di evidenza pubblica, buona fede nell'esecuzione e leale collaborazione tra le parti;
- risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere nell'attuazione della presente convenzione in sede di Tavolo di co-progettazione.

Laddove fossero concordate modifiche che comportino un aumento del contributo di sds, esse saranno subordinate all'approvazione con Determinazione del direttore, nei limiti delle risorse disponibili.

Sds si riserva in ogni caso di:

- vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dall'ente partner, anche mediante sopralluoghi o richieste di riscontro circa l'attività svolta;
- effettuare controlli sulla documentazione presentata dal partner ai sensi del DPR 445/2000.

L'ente partner si impegna in ogni caso a:

- fornire ad Sds, in caso di richiesta, i dati, le informazioni ed ogni riscontro documentale ritenuto necessario ai fini del monitoraggio;
- comunicare via PEC entro 10 giorni, e comunque con tempestività, ogni modifica rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nella domanda (es. sedi, orari, recapiti, referenti e responsabili, variazioni societarie e/o aziendali etc.),

nonché ogni circostanza rilevante ai fini dell'andamento progettuale, con eventuale richiesta di convocazione di un tavolo di co-progettazione.

ART. 8 - GARANZIE PRESTATE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ets partner si assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essi dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio e delle attività connesse, sollevando la Sds Valdinievole da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine provvede a :

- stipulare idonee polizze assicurative del personale impiegato;
- provvedere alla stipula di adeguate polizze RCT/RCO a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'ente possa arrecare all'utenza, nonché a terzi, nello svolgimento di tutte le attività di progetto

L'ETS partner in qualità di soggetto attuatore si impegna a stipulare prima dell'avvio le suddette polizze e a consegnarne copia alla SDS. Esso si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Ets partner, il responsabile del procedimento può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del contributo della Sds Valdinievole.

Il Responsabile del Procedimento provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici giorni entro e non oltre il quale i soggetti collaboratori dovranno eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds, trascorso detto termine e qualora l'inadempimento permanga:

- in caso di inadempimento grave il Responsabile del Procedimento risolve l'accordo;
- in caso di inadempimento lieve il Responsabile del Procedimento applica la penale.

Nel caso di risoluzione del presente accordo, l'Ets firmatario ha diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo stesso. La Sds Valdinievole ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C.

ART. 10 - PERSONALE

E' competenza degli ETS mettere a disposizione personale qualificato per le specifiche attività o interventi da svolgere e coordinare gli operatori che saranno impegnati nella organizzazione, conduzione e valutazione delle attività proposte.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ets partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Tutto il personale volontario operante nell'ambito del progetto oggetto della presente convenzione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 ed i relativi oneri sono compresi nelle spese rimborsabili.

ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ets partner assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, L'ETS partner devono riportare su tutti i documenti contabili emessi alla Sds Valdinievole la dicitura **"GESTIONE DEI PUNTI INFORMATIVI UNICI (SPORTELLO PIU' VALDINIEVOLE)" – CIG _____**.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Ets partner si impegna ad indicare il numero della Determinazione di approvazione della convenzione ed il CIG associato alla procedura nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla presente convenzione e in tutti gli altri documenti ad essa connessi, ed a comunicare ad SDS il conto corrente dedicato (anche se in via non esclusiva) ai relativi versamenti, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto. Si impegnano altresì a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi.

ART. 12 – RECESSO

La Sds Valdinievole può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al servizio oggetto del presente accordo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione ai soggetti collaboratori (eseguibile con Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Sds Valdinievole si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (Clausola Risolutiva Espressa) nei seguenti casi:

- a) Il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa prestata per la stipula del presente contratto e questa non sia prontamente ripristinata;
- b) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari.
- c) il mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 7 dell'Avviso pubblico.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

I collaboratori si obbligano, nell'esecuzione degli interventi, al rispetto del "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" approvato con D.P.R. n.62/2013 e ss.mm. ii che le parti dichiarano di aver letto e compreso. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Sds Valdinievole la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 16 - SPESE E REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata ai sensi di quanto previsto dall'art.82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 con spesa a totale carico dell'Ente partner.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma digitale, non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi Dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 460/1997.

ART. 17– RINVIO

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi e regolamenti in vigore che regolano l'attività in parola, all'Avviso pubblico, a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ed ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

In particolare, inoltre, l'Ente gestore si impegna ad osservare, per quanto applicabile nei propri confronti, il DPR 16.04.2013 n. 62 («Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»), nonché delle norme previste dal vigente Codice di comportamento dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 1, Brescia e Collebeato, (pubblicati sul rispettivo sito istituzionale).

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, il soggetto qualificato, sottoscrivendo il presente Patto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo ente gestore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 18 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Sds Valdinievole dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente accordo, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 679/2016.

Ai sensi degli artt. 28 e seg. del D. Lgs. 196/2003, contestualmente alla firma della presente convenzione si procederà agli atti di nomina quali "Responsabili esterni del trattamento dati" dell'Ets partner della presente procedura

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.

Allegati:

-Progetto Definitivo comprensivo di Piano economico Finanziario e Piano orario sportelli

Società della Salute della Valdinievole,
il Direttore Dott. Stefano Lomi;

per l'ETS partner

Il Legale Rappresentante_____